

Materiale riservato ai partecipanti – pubblicazione vietata

CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA: IL PUNTO DOPO LE ULTIME NOVITÀ DEL D.L. 24.8.2021, N. 118

A cura del Dott. Michele Bana

Commercialista, Revisore Legale e Pubblicista

www.michelebana.it - www.bfasistema.com

Crisi d'impresa, ultime novità: D.L. 118/2021

- ☐ **Rinvio del Codice della Crisi al 16.5.2022**, ad eccezione delle norme già in vigore (adeguati assetti societari, estensione dei casi di nomina obbligatoria del sindaco o revisore di s.r.l., ecc.);
- ☐ **Differimento al 31.12.2023** delle disposizioni sugli **indici della crisi**, rimangono **comunque utili** ai fini dell'assolvimento dell'obbligo degli **adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili** (artt. 2086, co. 2, e 2475, co. 6, c.c. in vigore dal 16.3.2019, artt. 2381 e 2403 c.c.);
- ☐ **Differimento al 31.12.2023** delle norme sugli **strumenti di allerta**, ma **una parte di quella dei sindaci** è comunque prevista **dal 15.11.2021**, da parte dell'art. 15 del D.L. 118/2021, che ripropone alcuni principi contenuti nell'art. 14, co. 1-3, del D.Lgs. 14/2019;

www.michelebana.it - www.bfasistema.com

Crisi d'impresa, ultime novità: D.L. 118/2021

- ❑ In particolare, l'organo di controllo societario è **obbligato a segnalare, per iscritto**, all'organo amministrativo la sussistenza di uno **squilibrio patrimoniale oppure economico-finanziario** che ne rendono **probabile la crisi** o l'insolvenza. *«La segnalazione è motivata, è trasmessa con mezzi che assicurano la prova dell'avvenuta ricezione e contiene la fissazione di un congruo termine, non superiore a 30 giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese»*. Rimane fermo il dovere di vigilanza di cui all'art. 2403 c.c.;
- ❑ Previsione della valutazione, ai fini dell'esonero o della **limitazione della responsabilità dei sindaci** di cui all'art. 2407 c.c., in caso di tempestiva segnalazione all'organo amministrativo;

www.michelebana.it - www.bfasistema.com

Crisi d'impresa, ultime novità: D.L. 118/2021

- ❑ **Differimento al 31.12.2023** delle norme su **OCRI** e composizione assistita della crisi, poiché dal 15.11.2021 è introdotta la nuova **«composizione negoziata della crisi»**, richiedibile solo dal debitore (anche non fallibile) – in presenza di **ragionevoli prospettive di risanamento** – con l'istanza di nomina di un **esperto indipendente «facilitatore» delle trattative coi creditori**, nel tentativo del perseguimento di un **accordo stragiudiziale** di superamento della situazione di squilibrio, anche mediante il trasferimento «autorizzato» dell'azienda o di rami di essa (senza responsabilità solidale dell'acquirente per i debiti del cedente di cui all'art. 2560, co. 2, c.c., fermo restando l'art. 2112 c.c.);

www.michelebana.it - www.bfasistema.com

Crisi d'impresa, ultime novità: D.L. 118/2021

- ❑ Istituzione di una **piattaforma telematica nazionale** – con indicazioni, adeguate anche alle micro e PMI, per il piano di risanamento e il test per la verifica delle ragionevoli prospettive di risanamento, utilizzabili dall'imprenditore e dai suoi professionisti – e di un **elenco degli esperti** in ciascun capoluogo di regione e nelle province di Trento e Bolzano (il tutto da attuarsi con **D.M. entro il 24.9.2021**);
- ❑ Possibilità, durante il periodo delle trattative, di gestire l'impresa, accedere a **misure protettive**, cautelari e premiali, anche fiscali, in termini di **riduzione delle sanzioni e degli interessi sui debiti tributari**, nonché – in caso di contratto con uno più creditori, ovvero di accordo stragiudiziale, pubblicati presso il Registro delle Imprese, soggetti a **fiscalità agevolata** – di **rateazione delle imposte non versate e non ancora iscritte a ruolo** (sino a 72 rate mensili);

www.michelebana.it - www.bfasistema.com

Crisi d'impresa, ultime novità: D.L. 118/2021

- ❑ La conclusione delle trattative, che dovrebbe intervenire entro 180 giorni (ma le parti possono derogarvi), può concretizzarsi in:
 1. un **contratto con uno o più creditori**, che beneficia delle misure premiali, se l'esperto lo ritiene idoneo ad **assicurare la continuità aziendale per almeno 2 anni**;
 2. una convenzione di moratoria;
 3. un **accordo sottoscritto dal debitore, dall'esperto e dai creditori** che produce gli **effetti di cui all'art. 67, co. 3, lett. d), del R.D. 267/1942 (piano attestato di risanamento)**, senza necessità di attestazione;
 4. un'istanza di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti;

www.michelebana.it - www.bfasistema.com

Crisi d'impresa, ultime novità: D.L. 118/2021

5. un **piano attestato di risanamento**;
 6. una **domanda di concordato preventivo liquidatorio «semplificato»**, **senza il voto dei creditori** (art. 18 del D.L. 118/2021);
- ☐ La conclusione delle trattative per i **soggetti non fallibili** può concretizzarsi in:
1. un **contratto privo di effetti nei confronti dei terzi, idoneo ad assicurare la continuità aziendale**, oppure con il contenuto di una convenzione di moratoria (art. 182-octies L.Fall.);
 2. un **accordo sottoscritto dal debitore, dall'esperto e dai creditori** che produce gli **effetti di cui all'art. 67, co. 3, lett. d), del R.D. 267/1942 (piano attestato di risanamento)**, senza necessità di attestazione;
 3. una **proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 7 della L. 3/2012**;

www.michelebana.it - www.bfasistema.com

Crisi d'impresa, ultime novità: D.L. 118/2021

4. una **richiesta di liquidazione dei beni ai sensi dell'art. 14-ter della L. 3/2012**;
 5. una **domanda di concordato «semplificato» per la liquidazione del patrimonio** previsto dall'art. 18 del D.L. 118/2021;
- ☐ Inserimento nella **Legge Fallimentare**, con effetto **dal 25.8.2021**, di **importanti disposizioni del Codice della Crisi** in materia di convenzione di moratoria, **accordi di ristrutturazione dei debiti e concordato preventivo** (accordi di ristrutturazione dei debiti ad efficacia estesa ed agevolati, effetti per coobbligati e soci illimitatamente responsabili, *cram down fiscale e previdenziale*, raddoppio dei termini di moratoria nel concordato con continuità, prosecuzione dell'attività con pagamento di retribuzioni arretrate e rate dei mutui).

www.michelebana.it - www.bfasistema.com